

stare il possesso, che dovrà altresì essere prodotta al curatore amministrativo;

c) la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva;

d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5;

e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

5. Il decreto è comunicato al convenuto ed a tutti i candidati promotori della classe presso i rispettivi difensori.

Art. 8

Curatore amministrativo

1. Il curatore amministrativo nominato dal Giudice deve:

a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;

b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa;

c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.

2. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'Autorità giudiziaria.

3. Le parti, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.

4. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati dello svolgimento del processo e dei propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.

Art. 9

Elenco dei partecipanti all'azione collettiva

1. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui all'articolo 7.

2. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono fare una apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.

3. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al Giudice che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui all'articolo 7. 4. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza, è possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei partecipanti all'azione collettiva.

Art. 10

Svolgimento del processo

1. Il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

2. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, il promotore della classe può richiedere al Giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.

Art. 11

Transazioni in corso di causa

1. Qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore solo nel caso in cui esso venga approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta dal curatore amministrativo dell'azione collettiva.

2. Le parti informano il giudice ed il curatore amministrativo dell'accordo raggiunto.

3. Il curatore amministrativo, nel caso in cui abbia istanze di partecipazione alla classe pendenti, le analizza prima di indire la votazione.

4. Il curatore amministrativo fornisce a tutti i partecipanti alla classe una comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto fra le parti e le modalità per esprimere il proprio voto, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 17.

5. La prima votazione è valida solo se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, in caso contrario è indetta una seconda votazione priva di soglia di partecipazione minima.

6. In caso di accordo transattivo, nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocinio. Tutte le spese del procedimento dovranno essere oggetto di accordo tra le parti.

7. Una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla classe, il curatore sottopone l'accordo medesimo al Giudice il quale, previa verifica della sua meritevolezza, lo approva definitivamente e trasmette al Collegio che emette sentenza nei termini di cui all'accordo stesso.

Art. 12

Danno punitivo

Su richiesta del promotore della classe, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi, è maggiore al risarcimento del danno quantificato ex articolo 1223 del Codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.

Art. 13

Pubblicità ingannevole

Nelle azioni collettive, aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi se-